



**News n. 30 dell'8 aprile del 2025
a cura dell'Ufficio del massimario**

Alla Consulta la disciplina dell'informazione antimafia nella parte in cui non prevede la salvaguardia delle attività che costituiscano "mezzo di sostentamento" per l'interessato e la sua famiglia.

T.a.r. per la Liguria, sezione I, ordinanza 10 marzo 2025, n. 271 – Pres. Caruso, Est. Felletti

Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Automatismo degli effetti della interdittiva – Diritto al lavoro – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 4 e 41 Cost., la q.l.c. dell'art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia [...]"), nella misura in cui non prevede la possibilità di esclusione da preclusioni al conseguimento e/o da decadenze di licenze ed autorizzazioni, al fine della preservazione dei "mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia" ai soggetti destinatari di provvedimento di interdittiva antimafia, al contrario di quanto invece è previsto in favore dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione personali di pubblica sicurezza. (1)

I. – Destinataria di provvedimento interdittivo-antimafia è un'impresa individuale, dedita all'attività di lavanderia e stireria; la stessa si duole, degli effetti fortemente pregiudizievoli della predetta misura di prevenzione, che le preclude la prosecuzione dell'attività, con il conseguente venir meno dei mezzi per il sostentamento proprio e del figlio invalido convivente; indi, la titolare di siffatta attività commerciale di servizi ha impugnato il provvedimento, *in primis* contestando la fondatezza degli elementi di fatto su cui è fondato; *in secundis* ha rappresentato la peculiare condizione di disagio economico, che le è derivata dall'applicazione dello stesso; il T.a.r. per la Liguria solleva q.l.c., evidenziando la discrasia normativa esistente tra le misure di prevenzione personali, ove è contemplata l'ipotesi della carenza di mezzi di sussistenza, e la misura interdittiva antimafia, che invece non prevede una tale ipotesi.

Inoltre, va ricordato, *per incidens*, che, in materia di informativa antimafia, pende davanti alla Corte costituzionale, la q.l.c. sollevata dal T.a.r. per la Calabria, sez. staccata di Reggio

Calabria, ord. 28 ottobre 2024, n. 646 (oggetto di News UM n. 112 del 9 dicembre 2024) con riguardo all'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 8 e 13 della CEDU e 1 del primo protocollo addizionale, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'interdittiva, conseguenziale all'ammissione al "controllo giudiziario", perduri per il tempo successivo al suo compimento fintantoché non intervenga la definizione del procedimento di aggiornamento, *ex art. 91, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.*

II. – Questo il percorso motivazionale dell'ordinanza:

- a) *in primis*, il collegio ravvisa un possibile contrasto tra l'art. 92 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e l'art. 3, comma 1, Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della disparità di trattamento tra i soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari di prevenzione personale e quelli attinti da provvedimenti amministrativi di interdittiva antimafia, trattandosi in entrambi i casi di c.d. misure anticipatorie, in funzione di difesa della legalità *lato sensu*; sicché, com'è stato espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale, con la sentenza 19 luglio 2022, n. 180 (in *Foro it.*, 2023, I, 50, con nota di ROMBOLI, nonché oggetto di News UM n. 96 del 15 settembre 2022), gli elementi di differenziazione dei due istituti (relativi alle distinte autorità emananti e ai diversi presupposti applicativi) non sono sufficienti a giustificare il fatto che la tutela dei "bisogni primari di sostentamento economico" sia assicurata solamente ai soggetti colpiti dalla prima categoria di misure; la situazione di disuguaglianza si manifesta in modo stridente nei casi in cui, come nella specie, il destinatario dell'interdittiva gestisca una micro-impresa individuale, che rappresenta l'unica fonte di reddito per sé e per la propria famiglia;
- b) per invero, va ricordato che l'art. 67, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce gli effetti delle *misure di prevenzione*; segnatamente, le persone alle cui sia applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione, come previste *ex lege*, non possono conseguire autorizzazioni, licenze, concessioni, affidamento di appalti pubblici, iscrizioni, o altri atti a contenuto abilitativo (comunque denominati), per lo svolgimento di attività imprenditoriali; inoltre, non possono conseguire contributi, finanziamenti, *et similia*, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, e, infine, non possono conseguire licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive; se tali autorizzazioni o concessioni siano state già conseguite, vi decadono; tuttavia, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo: "Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia";
- c) l'onere dell'amministrazione pubblica di verificare la persistenza dei presupposti della misura interdittiva antimafia, dopo dodici mesi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, non attenua il contrasto con il principio di uguaglianza, sia perché il Prefetto potrebbe non ravvisare elementi sopravvenuti, tali da superare gli elementi di fatto, che hanno portato al rilascio della prima

informazione, sia, perché, in ogni caso, l'interruzione dell'attività anche per un solo anno può sortire conseguenze irrimediabili sulla sopravvivenza dell'impresa;

- d) la disparità non pare esclusa dalla possibilità di accedere al "controllo giudiziario", ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, che consente di proseguire l'attività, nel rispetto di una serie di obblighi e sotto la vigilanza di un amministratore giudiziario; infatti, come già evidenziato dalla Corte costituzionale 19 luglio 2022, n. 180 citata, l'ammissione a tale istituto è rimessa alla valutazione del Tribunale della prevenzione, che la può concedere nelle sole situazioni di "agevolazione occasionale" dell'associazione malavitosa (art. 34-bis, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011); inoltre, la misura non ha, di regola, efficacia retroattiva, anche se, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, legittima la partecipazione alle gare d'appalto, qualora intervenga entro la data dell'aggiudicazione; ancora va ricordato che, per le micro-imprese e le imprese in "difficoltà economica", il compenso da corrisondersi all'amministratore giudiziario può gravare sul soggetto controllato, in moto tale da erodere potenzialmente il margine di utile occorrente all'imprenditore per sopperire alle necessità proprie e dei familiari a carico;
- e) infine, si evidenzia che, nonostante l'invito a porre rimedio alla riscontrata disparità, rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale, con apposite c.d. "sentenze monito" (Corte cost. 19 luglio 2022, n. 180 citata e 26 marzo 2020, n. 57, in *Foro it.*, 2023, I, 50 e in *Dir. & giust.*, 27 marzo 2020, con nota di MARINO), il riferito *vulnus* al principio di uguaglianza non è stato ad oggi sanato; dunque; una simile inerzia nell'accordare protezione alle fondamentali esigenze della persona può consentire al giudice delle leggi l'adozione di una c.d. "pronuncia manipolativa", superando così la difficoltà di attribuire all'autorità prefettizia nuovi poteri istruttori;
- f) *in secundis*, l'ordinanza di rimessione reputa non manifestamente infondata la q.l.c., in riferimento all'art. 4 Cost., nei casi di sostanziale sovrapposizione fra la persona e l'attività economica svolta, come nel caso di specie delibato; infatti, il provvedimento interdittivo incide direttamente sul *diritto al lavoro* del prevenuto; viene in tal modo compresso un diritto fondamentale di tutti i cittadini, che trova tutela persino in capo al detenuto, a seguito di una condanna penale (Corte cost. 18 dicembre 2002, n. 532, in *Giur. costit.*, 2002, 6); ragion per cui, *a fortiori*, dovrebbe essere garantito, a fronte di una misura basata su un fatto (il tentativo di infiltrazione mafiosa) che, per quanto grave, non dà luogo di per sé a una responsabilità penale del soggetto esposto (in via presuntiva) al condizionamento della malavita organizzata; inoltre, l'informazione antimafia interdittiva, nella misura in cui travolge titoli abilitativi allo svolgimento di attività imprenditoriali privatistiche, come nella fattispecie in esame, relativa alla mera conduzione di una lavanderia, il destinatario della stessa viene privato della *libertà di esercizio dell'iniziativa economica*, garantita dall'art. 41 Cost. ed indi espunto dal circuito dell'economia legale, sebbene, proprio in contesti interessati da siffatte infiltrazioni criminali, la possibilità di trarre sostentamento invece da attività "sane" costituisce precipuo interesse pubblico, al fine di poter sottrarre spazi di intervento e di influenza alle organizzazioni mafiose.

III. – Per ulteriori approfondimenti:

g) in materia, va ricordato che Corte cost. 19 luglio 2022, n. 180 citata ha già affrontato *funditus* la q.l.c., rilevando che, seppure l'ordinanza di rimessione (T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, ord. 11 dicembre 2020, n. 732, oggetto di News US n. 1 del 6 gennaio 2021) sottolinei l'esistenza di una ingiustificata disparità di trattamento, tra le misure di prevenzione (applicate dall'autorità giudiziaria) e la misura dell'interdittiva antimafia (applicata dall'autorità amministrativa prefettizia), che necessita di un rimedio, tuttavia, allo stato, una pronuncia di accoglimento della q.l.c. non è apparsa costituire lo strumento più idoneo, in quanto comporta la trasposizione, nella disciplina dell'informazione interdittiva (amministrativa), della deroga, attualmente prevista dall'art. 67, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, con però riferimento alle misure di prevenzione personali (applicate dall'autorità giudiziaria) e ciò per una pluralità di regioni:

g1) *in primis*, una pronuncia di incostituzionalità attribuirebbe all'autorità prefettizia, nell'ambito del procedimento amministrativo di informazione antimafia, un *potere valutativo* – finalizzato a verificare se, per effetto delle decadenze e dei divieti, ex art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, vengano meno “*i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia*” – che il codice antimafia affida all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria, con indi le garanzie proprie di questa; in tal modo, si estenderebbe la deroga *de qua* dall'ambito delle misure di prevenzione personali a quello dell'informazione antimafia, attribuendone invero l'applicazione ad un'autorità diversa da quella giudiziaria, ossia all'autorità amministrativa; ciò comporterebbe una pronuncia connotata da un “*cospicuo tasso di manipolatività*” (Corte cost. 24 aprile 2020, n. 80, in *Foro it.* 2020, I, 2222; 14 febbraio 2020, n. 21 in *Foro it.* 2020, I, 2616; 3 ottobre 2019, n. 219 in *Proc. pen. e giustizia* 2020, 101, con nota di MORSELLI, in *Giur. cost.*, 2019, 2581, con nota di FERRUJA, e 11 febbraio 2016, n. 23 in *Rep. Foro It.* 2016, *Stupefacenti e sostanze psicotrope*, n. 60; in termini, ord. 13 gennaio 2017, n. 12 in *Rep. Foro It.* 2017, *Circolazione stradale*, n. 170), che determinerebbe l'innesto, nel sistema amministrativo vigente, di un istituto inedito, che presuppone l'attribuzione all'autorità prefettizia di nuovi e più specifici poteri istruttori, allo stato inesistenti;

g2) *in secundis*, l'informazione antimafia, sebbene comporti accertamenti su persone fisiche (art. 85 d.lgs. n. 159 del 2011), mira a verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare l'attività di “società o imprese” (art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011), cui tali soggetti siano collegati; il provvedimento interdittivo riguarda, dunque, gli operatori economici (che siano persone giuridiche o imprese individuali), come recentemente sottolineato dallo stesso giudice rimettente (cfr. T.a.r. per la Calabria, sez. I, 10 maggio 2022, n. 781 e sez. staccata di Reggio Calabria, sez. I, 3 gennaio 2022, n. 2); tuttavia, è soltanto nell'ipotesi in cui vi sia una certa qual “sovrapposizione” fra persona fisica (imprenditore individuale) e attività economica, che pare emergere la disparità di trattamento lamentata; ma, una tale modifica del testo normativo

appartiene ad una scelta discrezionale del legislatore, che dovrebbe “ritagliare”, nell’ambito della disciplina dell’informazione interdittiva, alla sola fattispecie dell’impresa individuale l’applicabilità di una deroga del tipo di quella prevista dall’art. 67, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, oppure, eventualmente, ampliarne i destinatari, coinvolgendo ulteriori soggetti economici, risultando altresì necessario precisare, in tali ultime ipotesi, quali tipologie di soggetti, collegati all’impresa, dovrebbero essere oggetto di considerazione;

g3) *in tertiis*, v’è da considerare che le misure di prevenzione personali hanno un contenuto tipico, delineato all’art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011, cui i divieti e le preclusioni elencate all’art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, si aggiungono in via accessoria; invece, le misure interdittive antimafia (laddove non si basino a loro volta su provvedimenti dell’autorità giudiziaria, già produttivi di conseguenze autonome) esauriscono i propri effetti pregiudizievoli nei divieti e nelle decadenze di ordine economico previste dal medesimo articolo, sicché l’eventuale inibizione *in toto* della loro applicazione, sia pur in nome di fondamentali esigenze di mantenimento del soggetto inciso e della sua famiglia, significherebbe privarle in fin dei conti di oggetto e, perciò, di qualunque utilità pratica, frustrando gli obiettivi, cui esse mirano; per scongiurare un simile effetto paradossale, dovrebbe ritenersi che l’art. 67, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 non richiede di escludere “in blocco” tutte le decadenze e i divieti in esso richiamati, ma solo quelle essenziali a dar continuità all’attività economica, da cui il soggetto e la sua famiglia, traggono concreto alimento; tale interpretazione, insieme al trasferimento del potere valutativo in merito dal giudice al prefetto, accentua ulteriormente il *carattere manipolativo* della pronuncia prospettata dal rimettente, che chiama in causa scelte spettanti alla discrezionalità legislativa;

g4) *in quartis*, appartiene alla discrezionalità legislativa decidere se e come utilizzare, allo scopo invocato dal giudice *a quo*, innovandoli ulteriormente, alcuni istituti, quali il controllo giudiziario o anche le misure amministrative di prevenzione collaborativa, al fine di meglio temperare l’interesse pubblico alla sicurezza e la generale libertà del mercato, da una parte, e il diritto della persona a veder garantiti i propri mezzi di sostentamento, dall’altra; inserendo esplicitamente, tra le valutazioni che tali misure consentono, la possibilità di decidere deroghe selettive agli effetti interdittivi e alle decadenze, di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, proprio in vista di assicurare alle persone coinvolte i necessari mezzi di sostentamento economico;

h) sulla base delle sopra esposte considerazioni, la Corte costituzionale aveva escluso una propria pronuncia di accoglimento, allo scopo di sanare l’accertato *vulnus* al principio di uguaglianza dei complessi profili sopra segnalati; ma, infine, dopo aver richiamato la sentenza Corte cost. 26 marzo 2000, n. 57 (in *Foro it.*, 2000, I, 2138) e sottolineato l’inerzia tenuta dal legislatore ad aderire all’invito ad una rimediazione della disciplina contenuta nell’art. 67, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, la medesima Corte ha avvisato che un ulteriore protrarsi di tale

inerzia legislativa non sarebbe tollerabile (Corte cost. 27 gennaio 2022, n. 22, in *Giur. cost.*, 2022, 1, 307 e in *Ius pen.*, 28 febbraio 2022, con nota di CIRILLO) e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà sopra descritte;

- i) in via alternativa alla sequenza della sentenza d'inammissibilità c.d. monito, seguita, in caso di persistenza della q.l.c., da una sentenza manipolativa ovvero sia additiva di accoglimento, la Corte ha, più recentemente, sperimentato anche la tecnica delle c.d. decisioni a due (o tre) fasi, com'è avvenuto nel caso del c.d. ergastolo ostativo (artt. 4-*bis*, 1° comma, e 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con mod., nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui escludono l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, in riferimento agli artt. 3, 27, 3° comma, e, in relazione agli artt. 3 CEDU e 117, comma 1, Cost.); Corte cost. ord. 11 maggio 2021, n. 97 (in *Foro it.*, 2022, I, 103), ha rinviato all'udienza pubblica del 10 maggio 2022, al fine di consentire al Parlamento di disciplinare la materia alla luce dei rilievi contenuti nell'ordinanza; indi, Corte cost. ord. 13 maggio 2022, n. 122 (in *Foro it.*, I, 2282, con nota di ROMBOLI), in considerazione dello stato di avanzamento dell'*iter* di formazione della legge, ha ritenuto necessario disporre un ulteriore rinvio dell'udienza, per consentire al Parlamento di completare i propri lavori; infine, Corte cost. ord. 10 novembre 2022, n. 227 (in *Foro it.*, 2022, I, 3497, con nota di ROMBOLI), che, preso atto dell'intervento del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, in corso di conversione, ha disposto che competa, al giudice rimettente, di valutare la portata applicativa dello *ius superveniens* nel giudizio *a quo*, anche all'esito del procedimento di conversione del decreto-legge; altro esempio di decisione "a più fasi" è quello relativo al c.d. "caso Cappato", sulla q.l.c. inerente l'aiuto al suicidio (Corte cost. ord. 16 novembre 2018, n. 207, in *Foro it.*, 2019, I, 1876, con note di GENTILE, ROMBOLI, VINCIGUERRA, alla quale è poi seguita Corte cost. 22 novembre 2019, n. 242, in *Foro it.*, 2020, I, 829, con note di ROMBOLI, VINCIGUERRA); e ancora il caso del c.d. trattamento punitivo della diffamazione a mezzo stampa (Corte cost. ord. 26 giugno 2020, n. 132, in *Foro it.*, I, 2546 e 3711, con note di ROMBOLI, LA ROSA, seguita poi da Corte cost. 12 luglio 2021, n. 150);
- j) Corte cost. 19 luglio 2022, n. 180 già citata, nel merito la Corte ha rilevato come sia nelle misure di prevenzione personali sia nel provvedimento interdittivo antimafia si sia in presenza di *misure preventiva ex ante* (o *anticipatorie*), in funzione della "difesa della legalità" *lato sensu*, trattandosi di strumenti deputati al controllo, *pro futuro*, della pericolosità sociale del soggetto interessato; non già costituiscono *misure punitive ex post*, per ciò che questi ha compiuto nel passato; ne deriva la conseguenza che, proprio nell'ambito di un procedimento finalizzato al rilascio dell'informazione interdittiva, il legislatore dovrebbe, *a fortiori*, consentire la valutazione dell'effetto prodotto dalle interdizioni sul sostentamento dei soggetti interessati; il giudizio espresso è nel senso dell'incostituzionalità della normativa impugnata, anche se viene ritenuto che

l'accoglimento della richiesta del giudice *a quo*, attraverso una sentenza additiva, non appaia, allo stato, strumento idoneo, per le quattro ragioni, più sopra enumerate; da qui la decisione d'inammissibilità;

- k) Corte cost., 26 marzo 2020, n. 57 (in *Guida dir.*, 2020, fasc. 29, 96, con nota di CISTERNA; *Giust. pen.*, 2020, I, 105, con nota di DELLI PRISCOLI; *Giur. cost.*, 2020, 678, con nota di SCOCA; *Contr. Stato e enti pubbl.* 2020, fasc. 3, 103, con nota di SISTO; *Giur. comm.*, 2021, II, 41, con nota di DELLI PRISCOLI; *Giur. comm.*, 2021, II, 514, con nota di PERINI), secondo cui: *“Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 89 bis e 92, 3° e 4° comma, d.leg. n. 159 del 2011 (codice antimafia) che conferiscono al Prefetto il potere di adottare un’informazione interdittiva nei confronti delle imprese private oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa perché, pur comportando tale atto un grave sacrificio della libertà di impresa (nella specie era in gioco l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane), esso è giustificato dall’estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana”*; pur non mancando di rilevare come la differenza di disciplina, circa la tutela dello svolgimento dell’attività da cui derivi il sostentamento del prevenuto e della famiglia di questi, tra le misure di prevenzione personali e il provvedimento interdittivo antimafia, che in parte trova compensazione nella temporaneità dell’informazione antimafia *“merita indubbiamente una rimediazione da parte del legislatore, ma non può essere oggetto di una pronuncia specifica poiché non è dedotta in modo autonomo (non vi è infatti alcun riferimento al caso concreto) e come argomento integrativo e secondario dell’illegittimità dell’informazione interdittiva non ha una incidenza determinante”*;
- l) Corte cost. 27 febbraio 2019, n. 24 (in *Giust. pen.* 2019, I, 129, con nota di BASILE, MARIANI, in *Giur. cost.*, 2019, 292, con nota di PISANI, MAIELLO, in *Guida dir.* 2019, fasc. 15, 56, con nota di MINNELLA), quanto alle misure di prevenzione personali, ha osservato che, pur fondate su elementi tali da far ritenere la sussistenza di pregresse attività criminose, esse non manifestano carattere sanzionatorio-punitivo ed hanno *“chiara finalità preventiva”*, essendo intese a ridurre il rischio che il soggetto, una volta limitato nella libertà di movimento e sottoposto a vigilanza in base alle prescrizioni indicate all’art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011, commetta reati; si tratta, insomma, di strumenti deputati al *“controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato: non già [alla] punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato”*;
- m) Cons. Stato, ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3 (in *Foro it.*, 2018, III, 317, con nota di D’ANGELO, GULLO, in *Giorn. dir. amm.*, 2018, 766, con nota di MAZZAMUTO, in *Urb. e app.*, 2018, 805, con nota di COMMANDATORE), la quale delinea natura, caratteri e funzione del provvedimento interdittivo antimafia; in particolare, per la Plenaria, l’informazione antimafia *de qua* determina una particolare forma *ex lege* di incapacità *parziale*, in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la p.a., e *temporanea*, con la conseguenza che, al soggetto (persona fisica o giuridica) è precluso, per un dato tempo e salvo gli aggiornamenti periodici pure previsti, avere rapporti giuridici con la p.a., riconducibili a quanto disposto dall’art. 67 d.l.gs. n. 159 del 2011;
- n) in dottrina, una utile rassegna delle diverse tipologie di sentenza, sperimentate dalla Corte costituzionale, la si ritrova in ZAGREBELSKY – MARCENÒ, *Giustizia*

costituzionale, vol. II *Oggetto, procedimenti, decisioni*, Bologna, II ed., 2018, in part. 229 ss., laddove definisce le “sentenze manipolative” come un insieme di tecniche atte a sottolineare lo scopo di “*trasformazione*, invece che l’eliminazione della legge o la sua interpretazione conforme a costituzione”, per cui si distinguono (cfr. *ivi amplius*): “a) *Decisioni di accoglimento parziale* [...]; b) *Decisioni additive* [...]; c) *Decisioni sostitutive*”.

